



XIV ISTITUTO
COMPRESIVO STATALE
GALILEO GALILEI

Scuole dell'infanzia,
primarie e secondarie di I grado



Segreteria: Via della Biscia 206
35136 - PADOVA
Telefono: 049 8207341
C.F.: 92199510287
E-mail: pdic890005@istruzione.it
PEC: pdic890005@pec.istruzione.it
www.ics14padova.edu.it



REGOLAMENTO SULL' UTILIZZO DELL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE nel XIV IC G. Galilei

Approvato con delibera del Consiglio di Istituto n. 11 del 10/02/2026

PREMESSA

L'intelligenza artificiale (di seguito, "IA") è definita come la capacità di un sistema artificiale di riprodurre funzioni umane quali il ragionamento, l'apprendimento, la pianificazione e la produzione creativa. I sistemi basati su IA analizzano l'ambiente circostante, interpretano le informazioni ricevute – provenienti da dati già strutturati o da sensori – e agiscono in modo autonomo per perseguire obiettivi specifici, adattando progressivamente il proprio comportamento sulla base dei risultati delle azioni compiute.

Dalla metà degli anni Cinquanta, quando l'IA nacque come programma informatico orientato al ragionamento automatizzato, la disciplina ha conosciuto un'evoluzione profonda. Si è passati da sistemi fondati sulla codifica manuale di regole e conoscenze a tecnologie basate sull'apprendimento automatico e, in particolare, sul *deep learning*, che utilizza reti neurali artificiali ispirate al funzionamento del cervello umano. Tale progresso ha reso possibile lo sviluppo dell'IA Generativa, in grado di creare nuovi contenuti – testi, immagini, musica, codice – sulla base di modelli appresi da grandi quantità di dati.

Nella vita quotidiana, studenti e personale scolastico interagiscono già con strumenti e servizi che integrano funzionalità di IA, spesso senza esserne consapevoli.

Tali servizi possono operare su piattaforme distribuite in diversi Paesi, ognuno dei quali può essere soggetto a normative differenti con conseguenti implicazioni per la protezione dei dati personali e per l'utilizzo delle informazioni conferite dagli utenti, soprattutto se minorenni.

Questo scenario determina criticità tecniche, giuridiche ed etiche di rilevante portata, particolarmente rilevanti per un'istituzione scolastica chiamata a tutelare minori.

Tali criticità sono richiamate anche dalla Commissione europea negli *Orientamenti etici per gli educatori sull'uso dell'Intelligenza Artificiale (IA)*, pubblicati nel 2022, che sottolineano l'importanza di un uso consapevole, responsabile e proporzionato di tali tecnologie in ambito educativo.

Ne consegue la necessità che il personale scolastico acquisisca una piena consapevolezza dei potenziali rischi connessi all'utilizzo di sistemi di IA, comprendendone il valore formativo e innovativo, ma valutando al contempo, in via preventiva e proporzionata, gli impatti che tali strumenti possono produrre sui diritti e sulle libertà delle persone fisiche, con particolare attenzione ai soggetti minori.

Tale valutazione deve essere improntata a un approccio fondato sul rischio (*risk-based approach*), coerente con gli indirizzi europei e con le responsabilità educative dell'istituzione scolastica.

Il presente Regolamento è pertanto volto a fornire al personale scolastico, all'utenza e agli eventuali soggetti terzi che collaborano con l'Istituto, criteri e modalità operative per l'utilizzo di soluzioni di IA, al fine di assicurare, in modo preventivo e adeguato, la tutela dei diritti e degli interessi delle persone coinvolte.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

EUROPEA

GDPR: Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione

di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (Testo rilevante ai fini del SEE).

Piano d'azione per l'istruzione digitale 2021-2027: "Ripensare l'istruzione e la formazione per l'era digitale" di cui alla Comunicazione COM (2020) 624 final del 30 settembre 2020 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

Commissione europea: Orientamenti etici per gli educatori sul l'uso dell'intelligenza artificiale (IA)

DIGITAL SERVICE ACT: Regolamento (UE) 2022/2065 del parlamento europeo e del consiglio del 19 ottobre 2022 relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali - Testo rilevante ai fini del SEE).

Dichiarazione europea sui diritti e i principi digitali per il decennio digitale (2023/C 23/ 01): la dichiarazione sui diritti e i principi digitali europei che promuove una transizione digitale basata interamente sui valori europei.

AI ACT: Regolamento (UE) 2024/1689 del parlamento europeo e del consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica i regolamenti (ce) n, 300/2008, (UE) n, 167/2013, (UE) n, 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 e (UE) 2019/2144 e le direttive 2014/90/UE, (UE) 2016/797 e (UE) 2020/1828 (regolamento sull'intelligenza artificiale).

NAZIONALE

L. 633/41: Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, D.Lgs. 68/2003 sulla regolamentazione per la tutela del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

L. 547/1993: Norme in materia di reati informatici.

Legge 15 marzo 1997, n. 59: recante "Norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche" e, in particolare, l'articolo 21.

D.P.R. n. 275/99: Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

L. 248/2000: nuove norme di tutela del diritto d'autore.

Codice della Privacy: D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Legge 9 gennaio 2004, n. 4: Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici (Regolamento 01/02/2004 pubblicato il 14/09/2020).

CAD: Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese.

D.Lgs. 81/2008: Testo Unico Sulla Salute E Sicurezza Sul Lavoro.

L. 18 48/08: Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento interno.

D.P.R. 62/2013: "codice di condotta o comportamento dei dipendenti pubblici" e ss.mm. ii. (D.P.R. 81/2023).

Legge 107/2015: Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD).

Piano Nazionale Scuola Digitale (c.d. "La Buona Scuola" Legge 107/2015).

Provvedimento n. 9300784/2020: dell'Autorità Garante sulla Protezione dei dati personali "Coronavirus: Didattica on line, dal Garante privacy prime istruzioni per l'uso".

Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021.

Piano triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione 2024-2026: di competenza dell'Agenzia per l'Italia digitale che - così come previsto dall'art. 14 bis del CAD - è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato (D.P.C.M. 12 gennaio 2024).

Strategia italiana per l'intelligenza artificiale 2024-2026: Il documento analizza il contesto globale e il posizionamento italiano e definisce azioni strategiche che sono raggruppate in quattro macroaree: Ricerca, Pubblica Amministrazione, Imprese e Formazione. Tali aree sono legate tra loro da alcune importanti e specifiche azioni di natura trasversale.

Determinazione n.17/2025: Linee Guida per l'adozione dell'Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione.

DDL 1146 sull'Intelligenza artificiale: Schema di Disegno Di Legge recante disposizioni e delega al Governo in materia di Intelligenza Artificiale.

Codice Penale: Articolo 612 ter, 615 bis, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 616, 617, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 618, 619, 620, 623 bis.

Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. recante "Codice dei contratti pubblici".

PRINCIPI GENERALI

La scelta degli strumenti di IA deve essere coerente con le finalità educative esplicitate nel PTOF, che è annualmente oggetto di aggiornamento da parte del Collegio dei Docenti, al fine valutarne l'adeguamento in termini di rischi, opportunità e sostenibilità economica, aggiornando conseguentemente il patto educativo di corresponsabilità che dovrà includere l'uso consapevole e responsabile dell'IA, con particolare attenzione all'età e al grado di maturità degli alunni, soprattutto se vulnerabili.

Fermi restando gli utilizzi vietati dell'IA, definiti dall'articolo 5 Regolamento (UE) n.1689/2024, questo istituto non assume decisioni in modo esclusivo attraverso sistemi di IA, ma sottopone ad una supervisione, valutazione e validazione umana i risultati generati dalla IA. Pertanto, questo Istituto si impegna a non utilizzare sistemi di IA:

- per la verifica dei titoli, ovvero quando l'IA può essere impiegata per determinare l'accesso e l'ammissione agli istituti scolastici;
- per la valutazione dei risultati, ovvero quando l'IA può valutare i risultati dell'apprendimento, dalle prove intermedie a quelle finali;
- per l'adeguatezza dei percorsi formativi, ovvero quando l'IA può essere utilizzata per valutare l'appropriatezza del livello di istruzione a cui uno studente può accedere, e per monitorare comportamenti illegittimi, inclusi quelli non direttamente collegati agli esami;
- per l'identificazione biometrica remota delle persone fisiche;
- per la selezione e l'eventuale successiva assunzione di personale;
- per cogliere e valutare le emozioni di una persona fisica;
- per profilare le persone fisiche in base a determinati criteri quali sesso, razza, religione, orientamento sessuale.

Tali utilizzi vanno vietati esplicitamente a meno che non si sia in grado di adeguarsi alle stringenti misure di sicurezza previste dal Regolamento 2024/1689 e in vigore dal 2 agosto 2025.

Responsabilità

- Tutti i risultati prodotti e/o generati con l'IA devono essere oggetto di revisione, valutazione e validazione umana. Di conseguenza, ciascun utilizzatore del servizio continuerà ad essere personalmente e integralmente responsabile del proprio lavoro, nonché dell'output generato dallo strumento di IA utilizzato. Egli dovrà prendere - e assumersi la responsabilità - di ogni decisione finale; pertanto l'integrazione dei sistemi IA deve fornire solo un supporto nel prendere tale decisione al fine di raggiungere risultati ottimali. Nello specifico ogni utilizzo del sistema di IA deve essere sempre corretto, verificato e rivisto dall'utilizzatore umano e non potranno mai essere esternalizzati documenti, atti, scritti o orali, materiale multimediale, ecc., rivelando esclusivamente la decisione assunta dagli strumenti di intelligenza artificiale adottati dall'Istituto. In particolare i docenti e gli alunni, quest'ultimi compatibilmente con la loro età ed il loro livello di sviluppo personale, dovranno avere cura di

controllare che l'output ottenuto, durante lo svolgimento delle varie attività scolastiche con l'utilizzo dei sistemi di AI, sia conforme ai parametri normativi generali e particolari che disciplinano il caso concreto.

- Tutto il materiale prodotto o implementato con l'IA deve includere una nota formale che ne indica il ricorso.

Ricorso ai servizi: valutazioni legali, tecniche e organizzative

In considerazione del fatto che, alla data odierna, il Regolamento Europeo 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 - che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale - non risulta ancora completamente operativo, e, di conseguenza, nessun framework DPIA (Data Protection Impact Assessment, ovvero Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati personali) può garantire quell'insieme di procedure e strumenti che le organizzazioni devono utilizzare per valutare e mitigare adeguatamente i rischi per la privacy legati al trattamento dei dati personali dei servizi oggetto di questo regolamento, si ritiene che risulti al momento indispensabile fare ricorso alle piattaforme di IA **esclusivamente con modalità anonime o aggregate**.

I prompt formulati dagli utilizzatori dovranno essere neutri e generici, potendo consistere esclusivamente in informazioni generiche da cui non sia possibile risalire all'identità di un soggetto.

In conseguenza di quanto sopra, e fino a quando la normativa non potrà considerarsi completamente efficace, non si potranno pertanto conferire dati personali nei sistemi di IA adottati dall'Istituto, o comunque qualsiasi informazione che renda identificabile, direttamente e/o indirettamente, una persona fisica, in particolar modo se riconducibile a soggetti vulnerabili (minori). Questo vale anche qualora si acceda ai servizi con strumenti automatizzati, che implicano il potenziale conseguente trattamento di dati personali, quali il Single Sign On predisposto da applicazioni di terze parti (es: Google Workspace For Education, *Microsoft Office for Education*, ecc.).

Valutazione preventiva e criteri di ammissibilità

FORMAZIONE

Gli incaricati devono dimostrare di aver ricevuto preventivamente specifica formazione e le informazioni necessarie per utilizzare adeguatamente ed efficacemente ogni singolo servizio che l'Istituto intende adottare, garantendone la sicurezza e assicurando che esso non provochi danni né violi i diritti degli individui. Vengono pertanto definiti programmi di formazione dedicati al personale docente per favorire la comprensione e l'utilizzo consapevole dell'IA nell'contesto relativo all'insegnamento. L'obiettivo è quello di fornire gli strumenti necessari per integrare efficacemente queste tecnologie nei processi educativi, ampliando le opportunità di apprendimento e di garantire la necessaria trasparenza nei confronti degli alunni e delle rispettive famiglie.

Saranno inoltre definiti e proposti brevi percorsi specifici per gli alunni, finalizzati a fornire una base di conoscenze tecniche e pratiche sull'uso dell'IA, con focus specifico sul suo uso etico e responsabile e finalizzati allo sviluppo di competenze in ambito IA.

REQUISITI LEGALI

Tutti i servizi di IA devono garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea vigente, in particolare per il contesto educativo. Di conseguenza le soluzioni IA che l'Istituto intende adottare devono essere preventivamente ed adeguatamente valutate dalla Direzione, dal personale coinvolto o che ne propone l'utilizzo. In particolare tali servizi devono garantire, de minima:

- La necessaria qualificazione da parte dell'Agenzia per la Cyber Sicurezza, verificando la presenza del servizio nello specifico catalogo: <https://www.acn.gov.it/portale/catalogo-delle-infrastrutture-digitali-e-dei-servizi-cloud> . Nel caso in cui il servizio non risulti qualificato, ma il cui ricorso non comporta un onere economico in capo all'Amministrazione, dovrà esserne giustificato formalmente il ricorso secondo

il principio di necessità. La suddetta qualificazione risulta invece obbligatoria nel caso di servizi a pagamento, dato che la mancata qualificazione potrebbe costituire imperizia in capo all'Istituto.

- Laddove si ritenga necessario ricorrere a soluzioni di IA che non erogino servizi rivolti esclusivamente alla didattica, si dovranno attivare, di default, i soli servizi strettamente necessari alla formazione.

I predetti servizi non saranno invece valutati, per il momento, rispetto alla loro conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali dato che, come riportato nei suddetti criteri di valutazione, verranno utilizzati esclusivamente con modalità anonime o aggregate.

SPERIMENTAZIONE

L'IA può offrire un supporto didattico significativo per i docenti. Ad esempio può agevolare l'elaborazione di percorsi di apprendimento personalizzati, anche per alunni certificati o con bisogni educativi speciali, nonché progetti interdisciplinari. Inoltre questi servizi possono permettere la creazione di materiali didattici, organizzare le informazioni in modo efficiente e proporre strumenti utili per stimolare il coinvolgimento e il commento critico da parte degli alunni. Sarà però fondamentale testare e sviluppare progetti che partano dalla sperimentazione sull'uso dell'IA nella didattica, per acquisire la necessaria conoscenza e consapevolezza delle sue potenzialità e dei suoi limiti in ambito educativo, prima di rendere disponibili tali servizi agli alunni.

Metodologie di applicazione preventive

Gli alunni possono utilizzare strumenti di IA **solo** sotto la supervisione del docente incaricato, in funzione della loro età e del loro grado di sviluppo personale, con particolare attenzione agli studenti con esigenze speciali.

Il docente incaricato deve inoltre garantire di essere in grado di monitorare e intervenire sull'applicativo ove necessario, ad esempio in situazioni di anomalie del sistema, o in caso di una possibile discriminazione, o per prevenire l'eccessiva fiducia nel sistema di IA o l'eccessiva dipendenza da esso.

Fra questi controlli rientrano anche le adeguate verifiche affinché i materiali prodotti con il ricorso ai servizi di IA non siano ottenuti ricorrendo in modo sostanziale a tali applicativi.

Sarà compito del docente assicurarsi che le attività da svolgere tramite il ricorso agli strumenti di IA siano assegnate, per tipologia di argomenti e modalità di svolgimento, facendo in modo di evitare un utilizzo improprio nonché le conseguenti responsabilità derivanti dall'uso del servizio. Dovranno per esempio fornire specifici prompt che rispondano alle domande più frequentemente formulate dai discenti con semplici istruzioni e indicazioni, assegnare specifiche e circostanziate attività di tutoring per lo studente o ricercare circostanziate risoluzioni di problemi matematici o per l'apprendimento di una lingua straniera.

In particolare nella redazione dei prompt di input dovranno essere seguiti i seguenti suggerimenti, riducendo le informazioni a quelle strettamente necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo:

1. **Chiarezza e specificità:** è necessario definire chiaramente l'obiettivo del prompt ed evitare ambiguità, fornendo un contesto sufficientemente dettagliato;
2. **Esemplificazione:** per ottenere risultati ottimali può essere utile fornire esempi di risposte o formati desiderati;
3. **Domande aperte:** è necessario utilizzare domande aperte per stimolare risposte dettagliate e creative;
4. **Suddivisione in punti:** se il compito è complesso, è necessario suddividerlo in passaggi o sezioni.
5. **Modulazione:** può essere utile indicare il tono e lo stile appropriati per la risposta;
6. **Limiti e vincoli:** è necessario specificare eventuali limiti di lunghezza o altri vincoli (ad esempio di carattere etico o legati al contesto educativo).

Tali regole valgono anche per le assegnazioni da svolgere nel contesto domestico, ove strettamente necessario, sulle quali, in ogni caso, la responsabilità genitoriale rimane ferma per l'utilizzo degli strumenti di IA al di fuori dell'ambito scolastico.

In entrambe le situazioni corre obbligo, in particolar modo, ricordare che gli output di uno strumento di IA non sono necessariamente una fonte attendibile, in quanto possono basarsi su dati non affidabili, imprecisi o falsi.

Ove previsto si dovrà quindi controllare tali contenuti sulla base della relativa letteratura ufficiale, anche a campione.

Inoltre, è importante ricordare che l'output di IA solitamente rappresenta solo una parte di visione del mondo, senza tener necessariamente conto di minoranze e di regioni escluse dallo sviluppo digitale.

Proprietà intellettuale

I sistemi di IA vengono addestrati utilizzando grandi quantità di dati, spesso raccolti da internet senza il consenso degli autori. È fondamentale essere consapevoli che l'output generato dagli strumenti di IA potrebbe violare i diritti di proprietà intellettuale di terze parti.

Pertanto è vietato utilizzare come input immagini, video, parti di libri, articoli giornalistici o codici sorgente senza una previa licenza o un'autorizzazione esplicita. Si ricorda che utilizzare o pubblicare i risultati prodotti da una IA senza aver prima accuratamente verificato che esso non contenga contenuti riservati o protetti da diritto d'autore o da altre normative in materia di privative può essere fonte di responsabilità.

Si dovranno verificare quindi che non si verifichino casi di plagio e che, ove previsto, si citino correttamente le fonti e si riportino riferimenti o altre attribuzioni appropriate per le informazioni utilizzate.

Inoltre fornire contenuti originali non divulgabili, come una lezione di un/a docente o un compito svolto da un alunno/a, potrebbe comportare il riutilizzo di tali materiali, da parte del servizio di IA, esponendoli a rischi di appropriazione o diffusione non autorizzata.

È importante pertanto considerare che qualsiasi contenuto creato dall'IA — che si tratti di testo, immagini, codice o altro — potrebbe essere riutilizzato per addestrare altre IA, generando potenziali rischi aggiuntivi per i diritti d'autore e la tutela delle opere originali.

Risulta inoltre necessario verificare attentamente le condizioni contrattuali previste dagli strumenti di IA per comprendere a chi spettano i diritti sull'output generato, dato che spesso possono essere riservati al fornitore del sistema.

Altro aspetto infine da considerare è che il sistema di IA non è un soggetto di diritto, e pertanto non può essere considerato responsabile né corresponsabile, o autore/coautore dell'output generato.

Regole etiche e di utilizzo

Relativamente agli aspetti etici, da dover necessariamente considerare visto il contesto scolastico, si rimanda in toto al contenuto degli Orientamenti etici per gli educatori sul l'uso dell'intelligenza artificiale (IA) promossi dalla Commissione europea, allegati al presente Regolamento, che ne costituiscono parte integrante ed inscindibile.

Revisione e miglioramento dei processi implementati

L'Istituto si impegna a rivedere il presente Regolamento ogni qualvolta la normativa in materia lo preveda.

- Link al testo in italiano del Regolamento 2024/1689) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202401689
- [Controllo di conformità all'IA Act](#) Uno strumento messo a disposizione dall'UE per verificare la conformità della propria struttura alle previsioni del Regolamento 2024/1689.

Il 2 febbraio 2025 è entrata in vigore la prima parte del Regolamento UE2024/1689:

<https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/regulatory-framework-ai>

Di diretto interesse per le scuole risulta essere l'art. 4 *“I fornitori e i «deployer» dei sistemi di IA adottano misure per garantire un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA per loro conto, prendendo in considerazione le loro conoscenze tecniche, la loro esperienza, istruzione e formazione, nonché il contesto in cui i sistemi di IA devono essere utilizzati, e tenendo conto delle persone o dei gruppi di persone su cui i sistemi di IA devono essere utilizzati. [...] La nozione di «deployer» di cui al presente regolamento dovrebbe essere interpretata come qualsiasi persona fisica o giuridica, compresi un'autorità pubblica, un'agenzia o altro organismo, che utilizza un sistema di IA sotto la sua autorità, salvo nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale. A seconda del tipo di sistema di IA, l'uso del sistema può interessare persone diverse dal deployer.*

Il 2 agosto 2025 sono entrate in vigore alcune previsioni relative all'utilizzo di sistemi classificati ad “alto rischio” (cfr. Allegato III Ai Act [Regolamento UE 2024/1689](#)).

Definizioni secondo il Regolamento UE 2024/1689

1. «sistema di IA»: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;
2. «rischio»: la combinazione della probabilità del verificarsi di un danno e la gravità del danno stesso;
3. «fornitore»: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che sviluppa un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali o che fa sviluppare un sistema di IA o un modello di IA per finalità generali e immette tale sistema o modello sul mercato o mette in servizio il sistema di IA con il proprio nome o marchio, a titolo oneroso o gratuito;
4. «deployer»: una persona fisica o giuridica, un'autorità pubblica, un'agenzia o un altro organismo che utilizza un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale;
8. «operatore»: un fornitore, un fabbricante del prodotto, un deployer, un rappresentante autorizzato, un importatore o un distributore;
13. «uso improprio ragionevolmente prevedibile»: l'uso di un sistema di IA in un modo non conforme alla sua finalità prevista, ma che può derivare da un comportamento umano o da un'interazione con altri sistemi, ivi compresi altri sistemi di IA, ragionevolmente prevedibile;
34. «dati biometrici»: i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, quali le immagini facciali o i dati dattiloscopici;
35. «identificazione biometrica»: il riconoscimento automatizzato delle caratteristiche umane fisiche, fisiologiche, comportamentali o psicologiche allo scopo di determinare l'identità di una persona fisica confrontando i suoi dati biometrici con quelli di individui memorizzati in una banca dati;
37. «categorie particolari di dati personali»: le categorie di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679, all'articolo 10 della direttiva (UE) 2016/680 e all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725;
39. «sistema di riconoscimento delle emozioni»: un sistema di IA finalizzato all'identificazione o all'inferenza di emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici;

40. «sistema di categorizzazione biometrica»: un sistema di IA che utilizza i dati biometrici di persone fisiche al fine di assegnarle a categorie specifiche, a meno che non sia accessorio a un altro servizio commerciale e strettamente necessario per ragioni tecniche oggettive;

50. «dati personali»: i dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679;

56. «alfabetizzazione in materia di IA»: le competenze, le conoscenze e la comprensione che consentono ai fornitori, ai deployer e alle persone interessate, tenendo conto dei loro rispettivi diritti e obblighi nel contesto del presente regolamento, di procedere a una diffusione informata dei sistemi di IA, nonché di acquisire consapevolezza in merito alle opportunità e ai rischi dell'IA e ai possibili danni che essa può causare;

60. «deep fake»: un'immagine o un contenuto audio o video generato o manipolato dall'IA che assomiglia a persone, oggetti, luoghi, entità o eventi esistenti e che apparirebbe falsamente autentico o veritiero a una persona;

63. «modello di IA per finalità generali»: un modello di IA, anche laddove tale modello di IA sia addestrato con grandi quantità di dati utilizzando l'autosupervisione su larga scala, che sia caratterizzato da una generalità significativa e sia in grado di svolgere con competenza un'ampia gamma di compiti distinti, indipendentemente dalle modalità con cui il modello è immesso sul mercato, e che può essere integrato in una varietà di sistemi o applicazioni a valle, ad eccezione dei modelli di IA utilizzati per attività di ricerca, sviluppo o prototipazione prima di essere immessi sul mercato.

TITOLO I - UTILIZZO DI STRUMENTI DI IA - OBIETTIVI, FINALITÀ E DEFINIZIONI

Art. 1 - Obiettivi

1. Le disposizioni di questo titolo hanno lo scopo di regolamentare l'utilizzo degli strumenti di IA, come definiti nell'art. 2, da parte del personale della scuola e degli studenti e nel rispetto del [Regolamento UE 2024/1689](#), della L. 132/2025, del Regolamento 2016/679 e del DM 166/2025.

Art. 2 – Finalità

Il presente regolamento definisce le modalità di utilizzo degli strumenti di Intelligenza Artificiale (AI) e dei prodotti digitali generati dagli stessi nell'ambito scolastico, al fine di promuovere l'innovazione didattica nel rispetto della normativa vigente in materia di copyright, di privacy (GDPR 679/2016), e di tutela dei minori. Il presente documento si propone di integrare l'innovazione tecnologica con i principi fondamentali di etica, responsabilità e tutela dei diritti di ogni membro della comunità scolastica. L'utilizzo dell'IA a scuola può inoltre rappresentare un mezzo per lo sviluppo del pensiero computazionale e del *problem solving* negli studenti stimolando curiosità scientifica e pensiero critico, costituendo altresì, per le sue caratteristiche di inclusività e di accessibilità, uno strumento di supporto per studenti con disabilità e Bisogni Educativi Speciali, adattando le tecnologie alle loro esigenze.

Art 3 - Definizioni

Ai fini del presente titolo si intende per:

- a. **Intelligenza artificiale** (IA o AI): un sistema di *machine learning* progettato per operare con vari livelli di autonomia che può, per obiettivi espliciti o impliciti, generare risultati come previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano ambienti fisici o virtuali.
- b. **Agente** (agent): un sistema intelligente autonomo che esegue compiti specifici senza l'intervento umano in ambiente virtuale o fisico.
- c. **Strumenti di IA**: programmi, agent, sistemi informatici messi a disposizione da fornitori esterni o sviluppati all'interno della scuola che rientrano nelle definizioni di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

- d. **Sistema di IA ad alto rischio:** sistemi di intelligenza artificiale e relativi ambiti di utilizzo classificati come ad alto rischio secondo quanto previsto dall'Allegato III del Regolamento (UE) 2024/1689.
- e. **Chatbot IA:** strumento di intelligenza artificiale che simula conversazioni umane e può essere utilizzato per scopi educativi, come domande e risposte, spiegazioni e supporto all'apprendimento (in modalità anonima, strumenti con policy GDPR compliant e niente profilazione commerciale degli utenti).
- f. **Strumenti di scrittura assistita:** sistemi di IA che aiutano nella composizione, revisione e miglioramento di testi scritti.
- g. **Strumenti di traduzione IA:** sistemi che utilizzano l'intelligenza artificiale per tradurre testi da una lingua all'altra o supportare la conversazione con studenti stranieri neoarrivati.
- h. **Strumenti di generazione immagini:** sistemi di IA che creano, modificano o elaborano immagini sulla base di descrizioni testuali o altri input.
- i. **Allucinazione dell'IA:** fenomeno per cui un sistema di IA genera informazioni false, imprecise o incoerenti, pur presentandole in modo apparentemente plausibile.

Art. 4 - Uso di strumenti di IA da parte dei docenti

1. L'uso degli strumenti di IA da parte dei docenti deve rispettare le normative vigenti, le Linee guida ministeriali e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy.
2. L'utilizzo degli strumenti di IA deve tenere conto dei limiti contrattuali relativi all'età degli studenti, stabiliti dai fornitori di IA e dalle norme vigenti.
3. La scelta di strumenti di IA deve essere coerente con le previsioni del PTOF in merito all'adozione dei materiali didattici.
4. L'uso di strumenti di IA non deve comportare costi aggiuntivi per gli studenti e le famiglie salvo che non siano approvati secondo procedure previste per l'adozione dei libri di testo.
5. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio di cui all'Allegato III del Regolamento UE 2024/1689 è consentito solo nei limiti e con le procedure previste dal Regolamento UE 2024/1689 e dalle linee guida di cui al DM 166/2025.
6. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.
7. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.

Art. 5 - Uso di strumenti di IA per attività istituzionali

1. L'uso di strumenti di IA per attività istituzionali e di produzione di atti e documenti deve rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola a tutela della privacy, della sicurezza dei dati e della struttura informatica.
2. La responsabilità del contenuto dei documenti prodotti con l'utilizzo di strumenti di IA resta in capo alla persona fisica che ha utilizzato l'IA per crearli.
3. La responsabilità circa le decisioni resta in capo alle persone fisiche anche nel caso in cui queste si siano avvalse del supporto di strumenti di IA per la loro adozione.
4. L'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente scolastico.
5. L'utilizzo di agenti (AI agent) deve essere autorizzato espressamente dal Dirigente scolastico e in ogni caso deve prevedere la supervisione umana delle azioni che potrebbe intraprendere.

Art. 6 - Uso di strumenti di IA da parte degli studenti

1. L'uso diretto degli strumenti di IA da parte degli studenti deve rispettare i limiti di età previsti contrattualmente dai fornitori degli strumenti stessi.
2. Gli studenti, nell'uso degli strumenti di IA, devono rispettare le norme in vigore e le disposizioni della scuola per la tutela della privacy, la sicurezza dei dati e del sistema informatico della scuola anche nell'uso al di fuori di essa.
3. La produzione di materiali a fini didattici con l'uso dell'IA deve essere dichiarata esplicitamente con le modalità concordate con l'insegnante.
4. Lo studente rimane responsabile, anche sul piano disciplinare, dei materiali da lui prodotti con gli strumenti di IA.
5. Rimane ferma la responsabilità dei genitori per l'utilizzo di strumenti di IA al di fuori della scuola.

TITOLO II – CAMPO DI APPLICAZIONE E STRUMENTI

Il presente regolamento si applica a tutte le studentesse, a tutti gli studenti, ai docenti e al personale scolastico che utilizzano strumenti di IA. Durante le attività didattiche, curricolari e extracurricolari, e per tutto il personale della scuola che intenda utilizzare tali strumenti per l'integrazione del lavoro.

Art. 7 – Sistema di IA consentiti

All'interno di questa istituzione scolastica è consentito l'utilizzo dei seguenti sistemi di IA:

Microsoft Copilot Chat (basato sui più recenti modelli di IA come GPT-4 e DALL-E 3) ritenuto sicuro in quanto a corredo del pacchetto Microsoft 365 *for Education* – piattaforma in uso nell'Istituto. Microsoft 365 Copilot Chat offre protezione dei dati per richieste e risposte. La chat è un servizio di intelligenza artificiale generativa che si basa sui dati del Web pubblico solo nell'indice di ricerca Bing. A differenza di Microsoft 365 Copilot gli utenti non possono richiamare contenuti aziendali come file, messaggi di posta elettronica o chat durante l'interazione in Copilot Chat.

Art. 8 – Misure di sicurezza

7a) Misure di sicurezza:

- Uso esclusivo di strumenti di IA approvati dall'Istituto (Cfr. titolo II Art.7)
- Accesso agli strumenti di IA tramite autenticazione con account istituzionali che devono essere preferiti agli account personali
- Divieto di condivisione delle credenziali.

7b) Trattamento dei dati personali

- Divieto di inserimento dei dati personali
- Minimizzazione dei dati inseriti negli strumenti di IA

7c) Cancellazione periodica dei dati non necessari.